

Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

telefono
e-mail
web

+41 91 814 17 11
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

persona
incaricata

Alan Lancetti

Sezione degli enti locali 6501 Bellinzona

telefono
e-mail

+41 91 814 17 25
alan.lancetti@ti.ch

- Municipi dei Comuni ticinesi
tramite portale AC
- Delegazioni dei Consorzi di Comuni
sottoposti alla LCCom
tramite posta elettronica

Bellinzona 2 novembre 2022



Circolare SEL n. 8/2022

Modifiche in vigore dal 1. gennaio 2023 – Art. 3 del Regolamento di applicazione della legge sul consorzio dei Comuni del 12 luglio 2011

Signore e signori Sindaci e Municipali,
Signore e signori Segretarie e Segretari comunali,

Signore e signori Presidenti e membri delle Delegazioni consortili,

con la presente vi segnaliamo le modifiche apportate all'art. 3 del Regolamento di applicazione della legge sul consorzio dei Comuni (RLCCom) al fine di chiarire e precisare i meccanismi di elezione dei:

- **Rappresentanti comunali e dei loro supplenti in Consiglio consortile**, decisione di spettanza dei Legislativi comunali (art. 13 cpv. 1 lett. o LOC);
- **Membri della Delegazione consortile**, decisione di spettanza dei Consigli consortili su indicazione/istruzione dei Municipi.

Le modifiche entreranno in vigore il prossimo **1. gennaio 2023** e sono integrate nell'Allegato 1, accompagnate dal relativo commento.

Annessa anche la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi.

Questa circolare verrà parimenti pubblicata sul sito internet della Sezione degli enti locali <https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/>.


Ringraziandovi per l'attenzione, restiamo a disposizione per ulteriori necessità e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso


Carla Biasca

L'Ispezzore


Alan Lancetti

Allegato:

- modifiche art. 3 RLCCom – Allegato 1;
- stralcio BU N. 33 del 16 settembre 2022.

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

Allegato 1

Modifiche art. 3 e abrogazione art. 7 RLCCom in vigore dal 1. gennaio 2023

Atto in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Eleggibilità negli organi consortili; procedura di elezione</p> <p>Art. 3 ¹È eleggibile quale rappresentante o supplente del Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.</p> <p>²È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile. È riservato l'art. 21 cpv. 4 della legge.</p> <p>³Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione consortile, del Presidente e del Vicepresidente della Delegazione consortile vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.</p>	<p>Eleggibilità negli organi consortili; procedura di elezione</p> <p>Art. 3 ¹È eleggibile quale rappresentante o supplente del Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.</p> <p>^{1bis}Se per la designazione del rappresentante o del supplente vi sono proposte di più candidati, le stesse sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio. In caso di nuova parità si procede subito al sorteggio.</p> <p>²È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile. È riservato l'art. 21 cpv. 4 della legge.</p> <p>³Se per l'elezione dei membri, dei supplenti, del presidente o del vicepresidente della Delegazione consortile vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità si procede come previsto nel cpv. ^{1bis}.</p> <p>⁴I Municipi propongono i candidati del proprio Comune alla carica di membro o di supplente della Delegazione consortile al più tardi entro cinque giorni prima della seduta costitutiva, dandone comunicazione scritta al Consorzio e al rappresentante del Comune nel Consiglio consortile.</p>
<p>Ratifica di apertura di crediti di investimento</p> <p>Art. 7 Le risoluzioni del Consiglio consortile concernenti aperture di crediti di investimento devono essere ratificate dal Consiglio di Stato. Valgono le disposizioni dell'art. 205 della Legge organica comunale.</p>	<p>Ratifica di apertura di crediti di investimento</p> <p>Art. 7 Abrogato.</p>

Commento

Art. 3

L'art. 13 cpv. 1 lett. o LOC definisce la competenza dei Legislativi comunali - rinviando alle disposizioni specifiche che reggono i Consorzi di Comuni - per la procedura di elezione dei delegati dei Comuni nei Consorzi.

L'art. 3 del Regolamento di applicazione della legge sul consorzio dei Comuni, con le modifiche apportate, viene completato al fine di chiarire meglio i meccanismi di elezione:

- *dei rappresentanti comunali e dei loro supplenti in Consiglio consortile*, decisione di spettanza dei Legislativi comunali (art. 13 cpv. 1 lett. o LOC);
- *dei membri della Delegazione consortile*, decisione di spettanza dei Consigli consortili su indicazione/istruzione dei Municipi (art. 16 cpv. 5, 21 cpv. 1 Legge sul consorzio dei Comuni).

Nuovo cpv. 1^{bis}

Per l'elezione dei rappresentanti e supplenti in Consiglio consortile da parte dei Legislativi comunali nel nuovo cpv. 1^{bis} si specifica che se vi sono più proposte di candidati per il ruolo di rappresentante e di supplente le stesse sono messe singolarmente ai voti. Viene eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio. In caso di nuova parità il Presidente, o chi ne fa le veci, procede subito al sorteggio. Tali modalità sono più semplici rispetto a quelle delle nomine dei rappresentanti negli enti esterni (art. 13 cpv. 1 lett. p LOC), più articolate con quorum e doppi turni (cfr. artt. 31a, 60, 61 LOC). Le nuove regole corrispondono a quelle in vigore dal 1. settembre 2022 per eventuali nomine combattute del Presidente del Legislativo e dei membri delle Commissioni del Legislativo (vedi Circolare SEL n. 6/2022 dell'11 luglio 2022).

Modifica cpv. 3

Le modalità definite dal nuovo cpv. 1^{bis} sono analoghe a quelle già oggi in vigore per l'elezione della *Delegazione consortile* da parte del Consiglio consortile (cpv. 3). Quest'ultime sono precisate nel senso che in caso di parità tra candidati alla Delegazione si procede come indicato al nuovo cpv. 1^{bis}, ovvero con secondo scrutinio ed eventualmente, in caso di nuova parità, con un sorteggio.

Nuovo cpv. 4

In un nuovo cpv. 4 si è colta l'occasione per precisare che la prerogativa di proporre uno o più candidati, secondo quanto definito dallo statuto, per l'elezione della Delegazione consortile, spetta in prima battuta ai Municipi dei Comuni consorziati, i quali devono darne comunicazione/istruzione al Consorzio e al rappresentante del rispettivo Comune in Consiglio consortile; ciò entro cinque giorni prima della seduta costitutiva consortile.

La precisazione ha il duplice scopo di permettere da una parte di fare chiarezza sul ruolo attivo importante dei Municipi in questa delicata fase, dall'altra essa mira pure ad impedire candidature selvagge su iniziativa di rappresentanti di altri Comuni membri.

Abrogazione art. 7

Come per i Comuni anche per i Consorzi di Comuni non vi è più ratifica dei crediti di investimento; ciò a seguito delle modifiche della Legge organica comunale entrata in vigore il gennaio 2017 (vedi abrogazione art. 205 LOC).

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 148

Bellinzona, 16 settembre 2022

N. 33

Regolamento di applicazione della legge sul consorziamiento dei Comuni

modifica del 13 settembre 2022

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I
Il regolamento di applicazione della legge sul consorziamiento dei Comuni del 12 luglio 2011 è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 1^{bis}, 3 e 4

^{1bis}Se per la designazione del rappresentante o del supplente vi sono proposte di più candidati, le stesse sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio. In caso di nuova parità si procede subito al sorteggio.

³Se per l'elezione dei membri, dei supplenti, del presidente o del vicepresidente della Delegazione consortile vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità si procede come previsto nel cpv. 1^{bis}.

⁴I Municipi propongono i candidati del proprio Comune alla carica di membro o di supplente della Delegazione consortile al più tardi entro cinque giorni prima della seduta costitutiva, dandone comunicazione scritta al Consorzio e al rappresentante del Comune nel Consiglio consortile.

Art. 7 *abrogato*

II
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Bellinzona, 13 settembre 2022

Il Presidente: **Claudio Zali**

Per il Consiglio di Stato

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**